

Indirizzi per la richiesta di Nulla Osta al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

D.G.R. n° 678 del 30 settembre 2019- Modifiche ed integrazioni al “Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale”-

**Determinazione n. 440 Direttore Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri- Lagonegrese
“Regolamento per le utilizzazioni boschive ricadenti in area Parco”**

BOSCHI GOVERNATI A CEDUO		
SUPERFICI DA UTILIZZARE	REGIONE	PARCO
Fino a 0.25.00 ha	La comunicazione semplice, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 2 della D.G.R. n° 678/2019	La comunicazione semplice dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Allo scadere dei 15 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la comunicazione semplice (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco
	- L'istanza con rilascio di autorizzazione, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 3 della DGR 678/2019	L'istanza con rilascio di autorizzazione dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. L'Ente Parco rilascerà il proprio nulla osta, successivamente all'invio da parte della regione dell'autorizzazione forestale.
Da 0.25.00 ha fino a 5 ha	L'istanza con relazione semplificata, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 della D.G.R. n° 678/2019	L'istanza con relazione semplificata dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Allo scadere dei 30 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la relazione semplificata (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco
Superiori a 5 ha	L'istanza con progetto di taglio dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 bis della D.G.R. n° 678/2019	L'istanza con progetto dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Successivamente all'invio da parte della regione Basilicata dell'autorizzazione forestale l'Ente Parco, a seguito di istruttoria, rilascerà il proprio Nulla Osta

BOSCHI GOVERNATI AD ALTO FUSTO

SUPERFICI DA UTILIZZARE	REGIONE	PARCO
<p>Fino a 15 metri cubi di legna e per superfici di 2000 mq</p>	<p>L'istanza con rilascio di autorizzazione, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 3 della DGR 678/2019</p>	<p>L'istanza con rilascio di autorizzazione dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. L'Ente Parco rilascerà il proprio nulla osta, successivamente all'invio da parte della Regione dell'autorizzazione forestale.</p>
	<p>L'istanza con relazione semplificata, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 della D.G.R. n° 678/2019</p>	<p>L'istanza con relazione semplificata dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Allo scadere dei 30 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la relazione semplificata (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco.</p>
<p>Fino a 2 ha</p>	<p>L'istanza con relazione semplificata, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 della D.G.R. n° 678/2019</p>	<p>L'istanza con relazione semplificata dovrà essere trasmessa all'Ente Parco. Allo scadere dei 30 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la relazione semplificata (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco .</p>
<p>Superiori a 2 ha</p>	<p>L'istanza con progetto di taglio dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 bis della D.G.R. n° 678/2019</p>	<p>L'istanza con progetto di taglio dovrà essere trasmessa anche all'Ente parco. Successivamente all'invio da parte della regione Basilicata dell'autorizzazione forestale l'Ente Parco, a seguito di istruttoria, rilascerà il proprio Nulla Osta</p>